



CITTA' METROPOLITANA TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.144**
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MEZZO DELLA TECNOLOGIA LED

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Giust.
5. MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CAFFER dott. Ezio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che gli impianti di pubblica illuminazione di seguito denominati “impianti”, presenti sul territorio del Comune di Bricherasio sono costituiti da impianti facenti parte del patrimonio dell’Amministrazione Comunale (numero 774 centri luminosi) e Impianti di Proprietà ENEL Sole (401 centri luminosi);
- che la Società Enel Sole provvede attualmente alla gestione e manutenzione degli impianti di sua proprietà in forza della convenzione regolante il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, approvato dall’amministrazione comunale di Bricherasio con affidamento determina Resp. Area Tecnica n° 103 del 25/06/2014 la cui scadenza è prevista il 31/12/2019;

RILEVATO CHE:

- gli impianti di proprietà ENEL Sole sono costituiti sostanzialmente da punti luce - insistenti su sostegni e palificazioni di proprietà della Società ENEL SPA, sostegni utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione energia elettrica alle utenze;
- i punti luce costituenti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole non dispongono di linee di alimentazione e sostegni dedicati e sono alimentati energeticamente dalle numerose linee elettriche di proprietà della Società e-distribuzione ed ENEL SPA;
- tali impianti (costituiti sostanzialmente dai punti luce) versano in uno stato di promiscuità elettrica e meccanica con le infrastrutture di proprietà e- Distribuzione pertanto allo stato di fatto solo Enel Sole può condurli e mantenerli;

PRESO ATTO

- di quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n°31 del 2000 “Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”;
- in attuazione da quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n° 3 del 9 Febbraio 2018 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
- di quanto previsto dalla direttiva 2002/95/Ce del Parlamento Europeo sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione dell’inquinamento;
- che gran parte dei punti luce presenti sul territorio del Comune di Bricherasio sono costituiti da obsolete lampade a vapori di mercurio, nonché da centri luminosi dotati di armature con elevata dispersione di luce e non conformi alle norme sull’inquinamento luminoso;

CHE per ottemperare alle nuove normative e contemporaneamente ottenere una sensibile riduzione dei costi elettrici e di manutenzione ENEL Sole ha provveduto nel corso degli anni innumerevoli interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e spese, con la sostituzione di circa 180 centri luminosi.

DATO ATTO CHE:

- oltre all'eliminazione delle sorgenti luminose dotate di lampade a vapori di mercurio, dette "energivore" ed a bassa efficienza energetica, vietate dalle normative europee e dalla legge Regionale n.31 del 2000, l'intervento di cui sopra ha restituito i valori di luminosità previsti dalle norme sulle viabilità interessate migliorando inoltre anche la continuità di illuminamento e resa cromatica;
- per ottemperare alle nuove normative e contemporaneamente ottenere una sensibile riduzione dei costi elettrici e di manutenzione si è provveduto a contattare la Società ENEL Sole al fine di individuare i necessari interventi volti a perseguire il completamento dell'ammodernamento degli impianti;
- Enel Sole ha provveduto a sviluppare uno studio di fattibilità volto all'efficientazione energetica degli impianti, individuando l'esigenza di intervenire nella sostituzione di complessivi n°97 corpi illuminanti attualmente equipaggiati con sorgenti luminose a bassa efficienza energetica e vapori di mercurio con altrettanti dotati di tecnologia LED;
- per la realizzazione di tale progetto ENEL Sole ha provveduto i necessari sopralluoghi, individuando l'utilizzo della tipologia di corpo illuminante in funzione del contesto urbano, dello stato degli impianti e dell'esigenza illuminotecnica (come da normativa), prediligendo sempre la continuità ed omogeneità;
- ENEL Sole ha quindi provveduto ad inoltrare proposta tecnico economica per la realizzazione del completamento della riqualificazione energetica relativa a n° 97 centri luminosi per l'importo di € 47.880,00 oltre Iva 22% per € totali 58.413,60 ed oltre oneri finanziari per complessivi e finali € 72.981,61 da riconoscersi sulla base del canone di manutenzione straordinaria medio annuo di € Iva ed oneri finanziari compresi;
- in relazione alla documentazione tecnica economica da ENEL Sole inoltrata, gli Uffici della Pubblica Amministrazione hanno provveduto la necessaria concertazione prevista dalla procedura negoziata ai sensi Art.59 DLGS 50/2016 del 18/04/2016 ipotizzando per la realizzazione delle opere così come in origine, la modalità di autofinanziamento da parte dell'Ente Comunale

Al seguito della procedura di cui sopra ENEL Sole ha provveduto ad inoltrare nuova proposta tecnico economica ID25271693 SF 001035-11 per la realizzazione delle opere di cui trattasi per l'importo di € 44.240,00 + 22 % IVA per un totale di € 53.972,80 da riconoscersi a fine lavori ed in una unica soluzione;

Vista la risoluzione Ministeriale sull'IVA al 10%

- ✓ l'insieme e la complessità di tali opere può essere considerata come una vera e propria ricostruzione impianto: tra tali interventi il Ministero delle Finanze, con Risoluzione Ministeriale 7 aprile 1999, n. 61/E, ricomprende il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- ✓ l'intervento risulta compatibile ed avente le caratteristiche per l'applicazione del regime di IVA agevolata 10% (DL693 del 30/10/1980 convertito L891 del 22/12/1980 e smi.

L'importo a carico della Pubblica Amministrazione risulta essere dunque pari ad € 44.240,00 € + 10 % IVA per un totale di € 48.664,00;

CONSIDERATO

Quanto in epigrafe e narrativa, la soluzione di cui alla concertazione prevista dalla procedura negoziata ai sensi Art.59 DLGS 50/2016 del 18/04/2016 restituisce i seguenti vantaggi:

- ✓ Ribasso sulla quota lavori da € 47.880,00 originariamente previsti ad € 44.240,00 individuando una economia pari ad € 3.640,00 iva esclusa;
- ✓ Economia derivante da oneri finanziari su base novennale pari ad € 14.568,01

- ✓ Regime aliquota IVA agevolato al 10% per € 5.308,28 (su quota lavori già oggetto di ribasso)

CHE complessivamente la soluzione individuata dagli Uffici della Pubblica Amministrazione preposti sulla base della procedura negoziata ai sensi Art.59 DLGS 50/2016 del 18/04/2016 restituisce un'economia pari ad € 23.516,29;

RILEVATO CHE

tale intervento di efficientamento energetico di cui in narrativa prevede il rapido raggiungimento di riduzione della potenza installata del 55% rispetto all'attuale, complessivamente quantificata e certificata in fase progettuale in kWh 35.474/anno.

CHE sulla base del costo dell'energia per il kWh sostenuto dalle Pubbliche Amministrazioni e stimato sulla base della media del solo costo ENERGIA di (1) mercato libero (2) mercato regolato (3) maggior tutela = € 0,186 kWh, il contenimento di cui al precedente capoverso (pari a kWh 35.474/anno) darò luogo ad un risparmio energetico/economico annuo e ad una contrazione della spesa corrente pari ad € 6.598,16 /anno oltre IVA 22% per complessivi € 8.049,76 /anno;

CHE a garantire la sostenibilità dell'operazione vi sono in subordine

- 1) il raggiungimento degli obiettivi energetici/economici di kWh 35.474/anno previsti dalla documentazione OR OR-000157030 pagina 6 di 7;
- 2) la stipula del contratto di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione come allegato;

CHE a fronte della sostenibilità del quadro economico garantita dalle economie energetico manutentive rispetto agli attuali costi dall'Amministrazione Comunale sostenuti, l'operazione può ritenersi di buon conto sostenibile e remunerativa;

CHE la proposta di ammodernamento prevede il conseguimento dei seguenti vantaggi:

- Drastica Riduzione dei consumi di energia elettrica con conseguente risparmio economico stimato in misura superiore al 55 %;
- Incameramento nelle proprietà comunali di tutti i corpi illuminanti oggetto di intervento a lavori ultimati, attualmente di proprietà di Enel Sole;
- Abbattimento dell'inquinamento luminoso;
- Miglioramento della luce con elevata resa cromatica;
- Riduzione degli interventi di manutenzione con riduzione della relativa spesa;
- Riduzione dei disservizi generati da lampade guaste;
- Basso impatto ambientale;
- Uniformità della luce e degli impianti;

- Riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera;

CHE il suddetto intervento con sostituzione massiva dei centri luminosi attualmente con lampade a vapori di mercurio con altre armature dotate di lampade a Led risponde alle finalità di ammodernamento e razionalizzazione perseguite dall'Ente nel rispetto della nuova normativa regionale vigente in materia;

CHE i centri luminosi della tipologia detta "stradale" saranno sostituiti utilizzando apparecchiature specifiche secondo la tipologia di strade e costituiti principalmente dal modello ARCHILEDE;

VISTO

di quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n°31 del 2000 "Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche";

in attuazione da quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n° 3 del 9 Febbraio 2018 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

di quanto previsto dalla direttiva 2002/95/Ce del Parlamento Europeo sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento;

RILEVATO pertanto che:

1. all'interno della vigente convenzione di cui in premessa rientra l'affidamento dei lavori di riqualifica ed ammodernamento dei soli corpi illuminanti obsoleti quali lavori di riparazione, modifiche spostamenti di impianti di proprietà Enel, resisi necessari per fatto e nell'interesse del Comune,
2. che all'art.8 della convenzione in premessa citata "servizi a richiesta" accessori rispetto ai servizi di base sono previste le opere di:
 - ✓ Adeguamento degli impianti comunali alle normative vigenti
 - ✓ Ristrutturazioni ed ampliamenti necessari per l'adeguamento prestazionale o per il rifacimento di impianti esistenti
 - ✓ Nuove realizzazioni per tutti i nuovi insediamenti urbani oggetto di adeguamento infrastrutturale

ACCERTATO che:

- l'art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 156, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 statuisce "... la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di

committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico...”

la presenza di impianti dotati di fornitura a forfait pregiudica l’eventuale adesione a nuove convenzioni CONSIP, come definito alla Domanda 1 dei chiarimenti forniti da Consip S.p.A. ai sensi dell’art.71 comma 2 D.lgs n.163/2006: “La Convenzione non prevede la gestione di punti luce con pagamento dell’energia a forfait”

il servizio di pubblica illuminazione, e nello specifico i lavori di adeguamento degli impianti, è fattispecie distinta dal servizio di distribuzione di energia elettrica

Rilevato il “bollettino n.47 del 28/12/2015 – AS1240 – Modalità di affidamento del Servizio di Illuminazione Pubblica Comunale in riferimento alla deliberazione ANAC n.110 adunanza del 19/12/2012, “Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in Comuni prevalentemente della Lombardia”;

Rilevato inoltre che ENEL Sole è proprietaria degli impianti oggetto di intervento e quindi il Comune non sarebbe legittimato a stabilire interventi su beni della stessa da parte di terzi. Quindi per dare attuazione al sopra citato indirizzo, nonché in ossequio al dettato normativo nazionale ed europeo, è necessario preventivamente riscattare gli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale di proprietà ENEL Sole s.r.l. a socio unico;

Come altresì suggerito anche da una nota della società in house di ANCI Emilia-Romagna a servizio dei comuni, l’opzione di riscattare gli impianti obsoleti o non a norma potrebbe risultare meno conveniente della preventiva negoziazione di interventi di riqualificazione degli stessi, così come il riscatto di impianti promiscui, ovvero direttamente collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, pone seri problemi di sicurezza in fase di gestione;

L’affidamento a terzi di lavori di miglioria su impianti attualmente di proprietà ENEL SOLE dovrebbe comportare, in primo luogo il riscatto degli impianti ed in secondo luogo, in tutto o in parte, la risoluzione del medesimo contratto, con il rischio di un eventuale indennizzo nei confronti della società uscente, come evidenziato da ANAC “Bandi-tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” che rileva in particolare che al fine di salvaguardare gli equilibri economici e finanziari del gestore uscente, è essenziale che il prezzo di cessione degli impianti sia determinato e corrisposto prima. Il gestore uscente, al contrario, subirebbe un grave pregiudizio, in caso di privazione della titolarità e disponibilità degli impianti senza alcun corrispettivo economico

il passaggio ad un nuovo gestore individuato “.....con procedure ad evidenza pubblica, implicando la titolarità della proprietà dell’impianto in capo all’ente appaltante, comporta delicati problemi connessi in primo luogo alla determinazione del loro valore, onde remunerare l’ente gestore uscente.....”

per la valutazione sulla congruità del predetto valore, è stata fatta un’indagine conoscitiva sul tema, in territorio lombardo, desumendo che tra i diversi Comuni che si sono attivati con la procedura di riscatto, quelli che hanno contestato tale valore reclamando altresì la cessione a valore zero, se non negativo, degli impianti, e che per tale motivo hanno fatto ricorso giurisdizionale, non hanno

ancora ottenuto risoluzione definitiva; n.107 – gc 2015 Area Servizi al Territorio Ambiente e Imprese;

in sede giudiziale, per contro, le perizie depositate da consulenti tecnici di ufficio incaricati dal giudice ordinario attestano che i valori di riscatto da corrispondere al gestore uscente sono “prossimi” al valore contabile proposto da ENEL Sole (rif. lettera di ENEL SOLE ad ANCI del 28/01/2015 in merito al caso di n. 4 comuni lombardi), ed in ogni caso non sono a titolo gratuito, il valore medio sulle 4 perizie depositate è di 60 € a centro luminoso;

l'accoglimento, da parte di questa Amministrazione, della proposta formulata da ENEL SOLE consentirebbe all'Amministrazione comunale il risparmio dei costi di causa (legali, tecniche e consulenze di ufficio) eliminando l'alea ed il rischio di ricorsi ed azioni legali che risulterebbero onerose per il Comune, non garantendo allo stato attuale, in assenza di giurisprudenza consolidata ed alla luce delle C.T.U. redatte dai consulenti incaricati, alcun risparmio, bensì un'ulteriore spesa certa dovuta al riconoscimento del lavoro svolto da legali, tecnici incaricati e tutte le figure professionali coinvolte nella definizione della controversia, prolungando inoltre i tempi di acquisizione al patrimonio comunale della totalità degli impianti e ritardando inoltre i tempi di esecuzione di ammodernamento ed efficientamento degli impianti con un conseguente ulteriore ritardo nel ritorno dei corrispondenti risparmi e benefici economici, di comfort luminoso e sicurezza stradale attesi da questa Amministrazione;

l'accoglimento, da parte di questa Amministrazione, della proposta formulata da ENEL SOLE per la manutenzione ordinaria e straordinaria esclude il ricorso al riscatto coattivo e forzoso e dunque è previsto il risparmio oltre alle spese dei costi di causa legali, tecniche e consulenze di ufficio il dovuto riconoscimento del Valore Contabile Residuo al soggetto detto “uscente”;

RILEVATO CHE

ENEL Sole è stata l'unica società ad aver provveduto a sviluppare e depositare uno studio di fattibilità volto all'efficientamento energetico degli impianti individuando l'esigenza di intervenire su tutti corpi illuminanti attualmente equipaggiati con sorgenti luminose a bassa efficienza, vapori di mercurio e sodio ad alta pressione con altrettanti dotati di tecnologia a LED;

è prevista ad opera realizzata l'immediata e contestuale acquisizione a patrimonio della Pubblica Amministrazione di tali impianti senza ricorrere a procedure di spossessamento forzoso e coattivo nei confronti di ENEL Sole (riscatto ai sensi del Regio Decreto 1925/DPR1986) ed i ricorsi ed azioni legali per il riconoscimento dell'indennizzo alla Società proprietaria degli impianti.

Ciò posto, sussistendo specifiche e motivate ragioni, sopra espresse, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico operando un risparmio economico nel pieno ed esclusivo interesse collettivo e all'affidamento ad ENEL Sole s.r.l. nell'esecuzione di lavori di riqualificazione degli impianti;

RICHIAMATO

il codice civile in relazione allo stato patrimoniale degli impianti a tutela della proprietà ENEL Sole;

Richiamata la convenzione per la manutenzione ordinaria di cui in premessa;

Richiamato l'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura:

Comma 2 lettera b)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Comma 2 lettera c)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Comma 3 lettera b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Art.59 DLGS 50/2016 del 18/04/2016

Comma 6. Nelle ipotesi espressamente previste all'articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

RITENUTO che tale fattispecie sia applicabile nel caso in questione tenuto conto anche dei seguenti fattori:

- i punti luce di proprietà ENEL Sole, di cui si prevede la sostituzione, la cui alimentazione peraltro avviene da numerose linee elettriche non separabili di proprietà anche della Società Enel distribuzione, sono tuttora di proprietà dell'Enel Sole e tali impianti solo Enel Sole, può condurli e mantenerli;
- le parti di impianto oggetto di ammodernamento e rinnovati verranno assunti al patrimonio dell'Amministrazione Pubblica del Comune di Bricherasio
- non è prevista alcuna modifica né alcun vincolo in relazione a contratti di fornitura energia elettrica, e i relativi contratti di approvvigionamento resteranno di esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale;

- l'accoglimento della proposta ENEL Sole non pregiudica ne vincola l'Amministrazione nella sottoscrizione di futuri contratti per la fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale con soggetti terzi;
- futuri nuovi contratti svincolati dal rapporto con ENEL Sole potranno garantire ulteriori contenimenti della spesa;

RITENUTO

Che a fronte della sostenibilità del quadro economico garantita dalle economie energetiche e manutentive rispetto agli attuali costi dall'Amministrazione Comunale sostenuti, l'operazione può ritenersi di buon conto sostenibile e remunerativa;

RITENUTO pertanto che il progetto di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione così come proposto da Enel Sole vantaggioso per l'Amministrazione meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 che fissa le competenze della Giunta Comunale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Richiamato tutto quanto esposto in premessa, di aderire alla proposta per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione prot. N° ID25271693 SF 001035-11 per la realizzazione delle opere di cui trattasi per l'importo di € 44.240,00 + Iva 10% per complessivi € 48.664,00;

nel rispetto dei seguenti indirizzi operativi:

- ✓ di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo di provvedere al perfezionamento degli atti come in narrativa;
- ✓ realizzazione delle opere nel termine inderogabile del 30/04/2019;
- ✓ realizzazione illuminazione ornamentale del centro storico, come da progetto, con sorgenti luminose "a luce calda" non superiore ai 2.200°K;
- ✓ che il pagamento dell'importo di cui sopra è subordinato alla verifica del ricevimento da parte del Comune della comunicazione a cura di ENEL Sole della variazione (riduzione) di potenza impegnata al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e dunque così determinato;

- 50% pari ad € 22.120,00 oltre Iva 10% per complessivi 24.332,00 a fine lavori e DRE (dichiarazione regolare esecuzione)
 - Saldo 50% pari ad € 22.120,00 oltre Iva 10% per complessivi 24.332,00 al ricevimento da parte di ENEL Sole della certificazione riduzione potenza installata;
- ✓ di approvare lo schema di contratto con la documentazione progettuale demandando il (Sindaco/Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo) ad intervenire in nome e per conto e nell'interesse del comune di Bricherasio;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Considerata l'urgenza di provvedere alla stipula del documento approvato stante l'urgenza del provvedimento
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BRUNO-FRANCO Romina

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-nov-2018

Bricherasio, li 06-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 21-nov-2018 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 21/11/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 21-nov-2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 21-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio